



Ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

Commenti

I. Situazione iniziale

Conformemente agli articoli 179 capoverso 3, 179a capoverso 2 e 209 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche per precisare le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Con la presente revisione si intende integrare nell'ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2) in particolare i requisiti per la macellazione di pesci e decapodi, che acquisisce sempre maggiore importanza in Svizzera. Lo scopo è altresì emanare prescrizioni per lo stordimento con il gas di polli e tacchini. Infine, vengono apportati diversi adattamenti alla luce delle nuove scoperte scientifiche.

In occasione della revisione totale, l'ordinanza viene strutturata in modo da indicare prima i requisiti generali riguardanti lo stordimento e il dissanguamento degli animali nonché l'uccisione dei decapodi (sezione 2 e 3). Essi si applicano a ogni macellazione, indipendentemente se eseguita in un macello, nell'effettivo di origine o per ottenere carne per uso domestico privato. Le sezioni 4 e 5 contengono quindi disposizioni specifiche per la macellazione nei macelli e nelle aziende che macellano pesci e decapodi. La sezione 6 stabilisce i requisiti per l'impiego di impianti e apparecchi per lo stordimento nelle aziende e la sezione 7 contiene gli obblighi di documentazione delle aziende.

Le disposizioni dell'attuale ordinanza in riferimento alle responsabilità per la macellazione e al trattamento degli animali nei macelli nel frattempo sono state integrate nell'OPAn¹, che rappresenta il livello standard corretto per tali obblighi. Esse possono quindi essere abrogate nel contesto della presente revisione senza alcuna ripercussione sul benessere degli animali.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

All'ingresso si aggiungono l'articolo 179 capoverso 3 e l'articolo 179a capoverso 2. Queste disposizioni erano state inserite nell'OPAn nell'ambito della sopra citata revisione e prevedono che l'USAV, dopo aver consultato le autorità cantonali, possa stabilire i metodi di abbattimento ammessi per determinate specie animali o per scopi particolari, oppure prevedere altri metodi di stordimento ammessi.

Sostituzione di un'espressione

La terminologia utilizzata nell'OPAnMac deve essere armonizzata con quella utilizzata nelle ordinanze negli ambiti della protezione e della salute degli animali e nel diritto dell'UE, motivo per cui il termine «equidi» è ora utilizzato in tutta l'ordinanza al posto di «cavalli».

¹ Revisione del 10 gennaio 2018 (RU 2018 573)

Articolo 1

Oggetto dell'ordinanza sono gli aspetti tecnici del benessere degli animali al momento della macellazione, in particolare i requisiti per lo stordimento, il dissanguamento e l'uccisione degli animali e i requisiti relativi agli impianti e agli apparecchi utilizzati a tal fine. Inoltre si specificano gli animali a cui si applica l'ordinanza. La novità, rispetto all'ordinanza vigente, sono i pesci e i decapodi allevati nelle aziende di acquacoltura.

Articolo 2

L'articolo 2 coincide sostanzialmente con l'articolo 13 dell'ordinanza vigente. Tuttavia, il paragrafo 1 sottolinea ora esplicitamente la necessità di immobilizzare, ai fini dello stordimento, gli animali da macello che non vengono sparati da lontano sul pascolo. L'immobilizzazione può avvenire in diversi modi, per esempio attraverso un dispositivo strutturale o tramite l'immobilizzazione dell'animale da stordire. Può essere raggiunta anche limitando la libertà di movimento, ad esempio premendo l'animale contro una parete. Una prescrizione specifica sul tipo di immobilizzazione è prevista solo nel caso dell'utilizzo di pistole pneumatiche a proiettile captivo per lo stordimento dei bovini (cpv. 2). Visto che si tratta di strumenti di grandi dimensioni e difficili da gestire, per questo metodo di stordimento la testa deve essere immobilizzata particolarmente bene. Solo così si può evitare uno stordimento inadeguato. Il tipo di immobilizzazione e i dispositivi di immobilizzazione sono controllati nell'ambito dell'autorizzazione d'esercizio ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190).

I capoversi 3–6 sono ripresi dall'ordinanza vigente (cpv. 1–3 e 5).

Articolo 3

I requisiti specifici per lo stordimento sono contenuti come finora (cfr. art. 15) negli allegati, i quali esplicitano i requisiti generali specifici per specie animale e metodo'.

Articoli 4 e 5

Gli articoli 4 e 5 coincidono sostanzialmente con gli articoli 16 e 17 dell'ordinanza vigente. Le responsabilità per la verifica dell'efficacia dello stordimento sono regolamentate nell'OPAn. Secondo questa ordinanza, nelle grandi aziende ai sensi dell'articolo 3 lettera I OMCC la responsabilità è della persona incaricata della protezione degli animali, nelle aziende con un'esigua capacità produttiva ai sensi dell'art. 3 lett. m OMCC è del gestore del macello (cfr. 179e cpv. 3 e 4 OPAn).

Articolo 6

Il capoverso 1 limita l'abbattimento immediato del pollame stordito in maniera insufficiente ad animali di peso non superiore a 2 kg, poiché nel caso di animali più pesanti, soprattutto oche e tacchini, la decapitazione non può avvenire abbastanza rapidamente. Gli animali di peso superiore a 2 kg devono quindi essere sottoposti a un ulteriore stordimento.

Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza vigente.

Articolo 7

Il contenuto dell'articolo 7 capoverso 1 corrisponde a quello dell'articolo 8 della legislazione vigente, ma è ora stabilito come requisito generale per tutte le macellazioni. Nei macelli, la responsabilità del rispetto di questi requisiti spetta alla direzione (cfr. 179e cpv. 1 OPAn).

Il capoverso 2 stabilisce ora, in termini generali, che gli apparecchi e i dispositivi per lo stordimento devono essere sottoposti a regolare manutenzione e controllati per verificarne il corretto funzionamento.

Articolo 8

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza vigente, mentre al capoverso 2 sono stati aggiunti conigli e pollame domestico.

Il capoverso 3 disciplina il periodo di tempo che deve trascorrere tra l'inizio del dissanguamento e l'esecuzione di ulteriori operazioni di macellazione (ad es. rimozione degli arti o scuoiatura). Rispetto all'ordinanza vigente (in cui è applicabile solo al bestiame da macello), ora questa prescrizione si applica a tutte le specie animali. Nel caso di pollame di peso fino a 2 kg, la testa può essere rimossa immediatamente dopo lo stordimento, a condizione che sia garantita l'efficacia dello stesso (cpv. 4). Nel caso di pollame, la rimozione della testa, al contrario della decapitazione, non è una misura immediata in caso di stordimento insufficiente, ma fa parte del processo di macellazione.

Il capoverso 5 prevede che i pesci possano essere eviscerati direttamente dopo lo stordimento, perché l'eviscerazione è considerata un metodo di uccisione per questa specie.

Articolo 9

Il capoverso 1 stabilisce che gli animali devono essere sempre visibili e accessibili durante l'intero processo di dissanguamento. Ciò è necessario per poter intervenire in caso di segnali che indichino che lo stordimento o il dissanguamento sono insufficienti e per prendere le misure previste dagli articoli 6 e 10. Contrariamente all'ordinanza vigente, la verifica del sopraggiungere del decesso mediante il controllo della dilatazione massima della pupilla viene effettuata senza una fonte di luce focalizzabile, in quanto ciò non è imprescindibile per il controllo. I pesci e i decapodi sono esclusi dal controllo della dilatazione massima della pupilla.

Articolo 10

L'articolo 10 coincide sostanzialmente con l'articolo 21 dell'ordinanza vigente. Tuttavia, ora l'uccisione immediata del pollame che, a causa di uno stordimento insufficiente, mostra segni indicanti sensibilità e coscienza è ora limitata agli animali di peso non superiore a 2 kg (analogamente alle misure in caso di stordimento insufficiente). Il motivo è che per gli animali più pesanti, soprattutto oche e tacchini, la decapitazione non può essere effettuata abbastanza rapidamente. Gli animali di peso superiore a 2 kg devono quindi essere sottoposti a una ripetizione dello stordimento (cfr. commento all'art. 6).

Articolo 11

I decapodi non vengono dissanguati, ma uccisi per immersione in acqua bollente o per distruzione meccanica dei centri nervosi dopo una precedente elettroanestesia. La distruzione meccanica dei centri nervosi avviene tagliando in due astici, aragoste o gamberi di fiume, disposti sul dorso, lungo l'asse longitudinale con un grosso coltello affilato. Per ragioni anatomiche, questa pratica è tecnicamente troppo complessa nei granchi e quindi non è considerata conforme alla legislazione sul benessere degli animali. Questi animali vengono quindi uccisi per immersione in acqua bollente.

Articoli 12–18

Gli articoli 12–18 corrispondono, tranne poche modifiche redazionali, agli articoli 4–7 e 10–12 dell'ordinanza vigente.

Articolo 19

I capoversi 1, 2 e 5 dell'articolo 19 corrispondono al capoverso 1, 2 e 5 del capoverso 14 dell'ordinanza vigente. Il capoverso 3 viene adattato ai requisiti dell'UE. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/723², il regolamento UE 1099/2009 è stato rivisto in modo tale che a partire dal 2019 per il pollame è necessario un dispositivo che sostenga il petto degli animali. Di conseguenza, gli animali non sono sospesi soltanto per le zampe e vengono quindi tranquillizzati e trattati con maggiore accortezza. Il regolamento 1099/2009 fa parte dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS

² Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica; GU L 122 del 17.5.2018, pag. 11.

0.916.026.81 [allegato 11, appendice 6]) e l'adozione della suddetta modifica è quindi vincolante per la Svizzera. Nel capoverso 4 è necessario ora descrivere qualitativamente il momento minimo, dopo la sospensione, in cui può essere effettuato lo stordimento del pollame, invece di un'indicazione temporale come in precedenza. In questo modo si precisa quale deve essere l'obiettivo dell'intervallo tra sospensione e stordimento.

Articolo 20 e 21

Gli articoli 20 e 21 si applicano a tutte le aziende che macellano pesci e decapodi. Si può trattare, ad esempio, di aziende di detenzione di animali che allevano pesci e decapodi e poi li macellano, ma anche di ristoranti a cui questi animali vengono consegnati vivi.

Se i decapodi non consegnati in acqua non vengono macellati subito dopo l'arrivo in azienda, devono essere trasferiti in un vivaio (art. 20). Esso deve soddisfare i requisiti dell'OPAn, in particolare gli articoli 98–100. Anche il ricovero degli animali deve essere conforme ai requisiti dell'OPAn, in particolare all'articolo 21. Gli animali malati, feriti e deboli devono essere storditi e abbattuti immediatamente.

Articolo 22

L'articolo 22 corrisponde sostanzialmente all'articolo 9 dell'ordinanza vigente. Contrariamente all'articolo 7, si applica solo a quei macelli e a quelle aziende in cui vengono macellati pesci e decapodi. La formulazione relativa al collaudo tecnico e alla manutenzione dei dispositivi e impianti di stordimento viene riadattata rispetto al diritto vigente, in modo tale che il collaudo possa essere effettuato non solo dal fabbricante ma anche da un esperto. Il motivo di ciò è che in pratica il collaudo da parte del fabbricante in molti casi si è rivelato impraticabile, in quanto spesso la produzione avviene all'estero e la consegna ai dispositivi ai macelli è effettuata tramite un sistema di distribuzione nazionale.

Il capoverso 2 specifica l'obbligo, generalmente applicabile, per le aziende, di effettuare la manutenzione periodica degli impianti e degli apparecchi di stordimento ai sensi dell'articolo 7 in modo tale che l'intervallo tra due operazioni di manutenzione non superi i due anni e la manutenzione debba essere effettuata dal fabbricante o da un esperto.

Articolo 23

Gli obblighi di documentazione sono ripresi dagli articoli 17 capoverso 2 e 20 capoverso 3 del diritto vigente. In futuro si applicheranno anche alle aziende in cui vengono macellati pesci e decapodi.

Articolo 24

Poiché l'ordinanza è sottoposta a revisione totale, viene abrogata l'ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione attualmente vigente.

Articolo 25

Sono previsti periodi transitori di due, cinque e dieci anni per le modifiche che richiedono adeguamenti strutturali nei macelli (cpv. 1, lett. a). Un periodo transitorio di un anno è previsto per l'obbligo di documentazione per lo stordimento dei suini con CO₂ (cpv. 1 lett. b).

Per le persone che all'entrata in vigore della presente ordinanza dispongono già di un'autorizzazione per la macellazione di pesci si rinuncia all'esecuzione delle procedure di test per la messa in servizio degli impianti di stordimento per pesci e decapodi (cpv. 2). Per il rinnovo dell'autorizzazione devono essere eseguite le procedure di test.

Allegato 1 Stordimento con la pistola a proiettile captivo

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

N. 1.3 e 1.6: i ratiti sono ora esclusi, in quanto devono essere storditi con dispositivi basati sul principio della carica esplosiva o ad aria compressa.

N. 1.5: la disposizione contiene ora una restrizione per lo stordimento dei bufali adulti e degli yak adulti con pistole a proiettile captivo (lett. a). Poiché gli studi scientifici hanno dimostrato che le pistole a proiettile captivo sono adatte solo in misura limitata per stordire i bufali adulti e gli yak adulti, possono essere utilizzate solo se viene dimostrato che il loro effetto di stordimento è sufficiente. In linea di principio, per lo stordimento di questi animali è più adatto un colpo di proiettile libero di cui all'allegato 2. La lettera b è ora applicabile anche ai ratiti. Si rinuncia a prescrizioni in riferimento alla velocità di uscita del proiettile e all'energia della carica propulsiva (attuali lettere c e d), perché il rispetto di questi valori non può essere controllato dalle autorità di esecuzione.

N. 2.3: modifica del termine «cavallo» in «equide». In via eccezionale è ora ammessa la ripetizione dello stordimento con un colpo alla nuca se non è possibile fare altrimenti e se il proiettile penetra nel cervello.

N. 2.5: sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, i punti di applicazione per lo stordimento con pistola a proiettile captivo di bufali e yak sono stati ridefiniti e rappresentati con le relative illustrazioni. Ora si distingue inoltre tra bovini con un peso fino a e superiore a 800 kg (lett. b e c). Le lettere a, d, e, g, i e j sono riprese senza modifiche dall'ordinanza vigente. Alla lettera f (d nell'ordinanza vigente) viene rimosso il riferimento alla cresta occipitale, mancante nei piccoli ruminanti. La lettera h (attualmente lett. g) precisa le prescrizioni per i conigli. Il corretto posizionamento della pistola a proiettile captivo a molla è sulla nuca. Si aggiunge ora che le pistole a proiettile captivo possono essere posizionate anche sul davanti in obliquo.

N. 3: la verifica dei sintomi principali è ora suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili e controllabili in ogni animale (lett. a) e quelli che devono essere controllati solo se necessario, cioè se non è sicuro che lo stordimento sia avvenuto correttamente, e per campionamento (lett. b). È ora introdotta la chiusura spontanea delle palpebre (lett. d) in quanto anch'essa sintomo di stordimento insufficiente. Lo stimolo di dolore (attuale lett. f) non è ripreso nella nuova ordinanza perché difficile da classificare. Il riflesso palpebrale e corneale deve essere verificato solo all'occorrenza.

N. 4: vengono adeguate le prescrizioni riviste del numero 2.5.

Allegato 2 Stordimento con un proiettile sparato nel cervello [attualmente allegato 6]

I numeri non menzionati sono ripresi senza modifiche dal diritto vigente.

Le prescrizioni di cui agli attuali punti 1.1a e 1.2 si applicano ora in generale allo stordimento degli animali con un proiettile sparato nel cervello e non più solo al bestiame da macello. Lo stesso vale per i proiettili blindati, vietati perché non restano infilati nella carcassa e possono dunque costituire un pericolo per persone e animali che si trovano nelle vicinanze. I requisiti quantitativi per i colpi di proiettile (attuali sezioni 1.5 e 2) sono stralciati. Viene prescritto invece quale effetto deve essere ottenuto con lo stordimento con la pistola a proiettile captivo.

Si distingue ora tra stordimento con proiettile libero da vicino (n. 2) e a distanza (n. 3), quest'ultimo solo per bovini e selvaggina d'allevamento.

N. 2.2 (attualmente 1.4): in futuro la posizione di sparo per gli yak deve essere scelta in modo analogo a quella per i bovini superiori a 800 kg (lett. b e c). I bufali sono ora riportati separatamente. Per questi animali, diversamente dai bovini, il punto di incrocio non viene determinato a partire dal centro dell'occhio, ma dall'angolo superiore dell'occhio.

N. 3.1 e 3.2: anche qui le prescrizioni quantitative sullo sparo vengono stralciate per mancanza di verificabilità nella pratica. È decisiva l'efficacia dello stordimento. Per lo sparo a distanza è necessario utilizzare un fucile dotato di cannocchiale.

N. 3.3: si richiede una barriera di protezione sicura oppure, se non è disponibile, è necessario costruire una posta rialzata.

N. 3.4: per la selvaggina d'allevamento vi è l'eccezione del dissanguamento immediato dopo lo sparo, se la testa dell'animale presenta ferite talmente grandi in seguito al colpo che è chiaro che la morte è sopravvenuta con certezza.

N. 4: sono ora previsti sintomi principali per il controllo dello stordimento efficace degli animali.

Allegato 3 Stordimento dei conigli e del pollame domestico con uno strumento a percussione [attualmente allegato 5]

N. 1.1: viene stralciata la limitazione di peso visto che sia il pollame domestico sia i conigli superano raramente i 10 kg. L'attuale limitazione di peso riguarda quindi solo pochissimi animali ed è difficile trovare alternative nelle aziende con esigua capacità produttiva.

N. 1.2: la prescrizione secondo cui devono essere rispettate le indicazioni del fabbricante vengono estese agli apparecchi ad aria compressa. Inoltre la sopraggiunta morte viene precisata con l'aggiunta di «per dissanguamento».

N. 1.3: gli attuali numeri 1.3 e 1.4 vengono accorpati.

N. 2.1–2.3: ora lo stordimento con un colpo sulla testa per il pollame domestico viene ammesso come stordimento standard solo nelle aziende con un'esigua capacità produttiva. Nelle grandi aziende deve essere ammesso solo come procedura sostitutiva in caso di mancanza di uno degli altri metodi autorizzati e per la ripetizione dello stordimento. La riduzione da 200 a 70 animali per giorno lavorativo è da ricondursi all'affaticamento fisico dovuto allo stordimento con colpo alla testa e intende garantire uno stordimento certo e rispettoso del benessere degli animali. Inoltre, gli animali di peso superiore a 5 kg non possono più essere storditi con un colpo sulla testa.

N. 2.4 (attualmente 2.2): la disposizione viene integrata con l'efficacia dello stordimento che bisogna aspettarsi.

N. 2.5 (attualmente 2.3): viene precisata la durata di tempo dopo lo stordimento fino al dissanguamento.

Inoltre sono ora previsti sintomi principali per il controllo dell'efficacia dello stordimento per entrambe le specie animali (n. 3 e 4).

Allegato 4 Elettroanestesi di singoli animali [attualmente allegato 2]

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

N. 1.1: nella lettera a vengono stralciati i termini «calibrati» ed «effettivo», visto che non forniscono nessuna informazione utile e non possono essere controllati in maniera sensata. Nella lettera b la prescrizione sull'indicatore della frequenza della corrente viene estesa a tutti gli apparecchi per elettroanestesi. Per gli apparecchi la cui frequenza di corrente non può essere regolata in modo variabile, è sufficiente che queste indicazioni siano facilmente verificabili (per es. nelle istruzioni d'uso o in un'istruzione di lavoro). Il contenuto della lettera c viene modificato per una migliore comprensibilità, ma rimane invariato. Un'insufficiente intensità della corrente elettrica è una delle principali fonti di insufficiente stordimento. È quindi importante che questa fonte di errore possa essere chiaramente identificata.

N. 1.3 (attualmente 4.3): il capoverso sull'uso dei tipi di corrente elettrica viene semplificato. Poiché le correnti alternate sono descritte in letteratura come più efficaci della corrente continua, l'efficacia delle soluzioni in corrente continua deve essere dimostrata.

N. 1.4 (attualmente 1.3): con la nuova introduzione della tracciabilità, si richiede che si possa verificare a posteriori quali parametri elettrici sono stati utilizzati. Ad esempio, per le pinze da stordimento con funzione di registrazione, deve essere chiaro quali parametri di programma sono stati utilizzati per quali animali. Deve quindi essere possibile verificare successivamente se il programma di stordimento è stato adattato o modificato tra suini da ingrasso e scrofe.

N. 1.5 (attualmente 1.4): si chiarisce ora che non è necessario registrare in continuazione i parametri di un apparecchio se essi sono preimpostati e non variabili. È sufficiente che tali caratteristiche siano stabilite nelle istruzioni per l'uso o in un'istruzione di lavoro. Esse devono essere verificate e documentate controllando regolarmente i parametri dell'apparecchio secondo l'articolo 23.

N. 1.6 (attualmente 1.5): ora si richiede la registrazione delle divergenze rispetto al passaggio di corrente prescritto e del rispetto della durata del passaggio di corrente. Il raggiungimento rapido dell'intensità elettrica minima necessaria (passaggio di corrente elettrica attraverso la testa) e il rispetto della durata del passaggio di corrente necessaria per il passaggio di corrente elettrica dalla testa al cuore sono i fattori essenziali per uno stordimento efficace. Se altri parametri (tensione elettrica, frequenza) non sono sufficienti, il risultato è un passaggio di corrente insufficiente. Per questo motivo al numero 1.1 lettera c si richiede un segnale anche in caso di passaggio di corrente elettrica o di durata del passaggio di corrente insufficienti.

N. 2.3: l'immagine viene modificata. La pinza deve essere applicata dietro alla testa in modo da impedire che l'animale si ripieghi all'indietro. Questo facilita il processo di stordimento.

Il passaggio della corrente elettrica attraverso tutto il corpo non è più consentito come metodo di stordimento, perché non si può garantire l'efficacia dello stordimento. Per tale motivo i numeri 2.4 e 3 del diritto vigente non sono stati ripresi nella presente ordinanza.

N. 3.1 (attualmente 4.1): per l'efficacia dello stordimento è essenziale l'impostazione dell'intensità elettrica. Pertanto, le prescrizioni relative a tensione e frequenza sono state stralciate, poiché i valori corrispondenti risultano dalle prescrizioni dell'intensità. Le prescrizioni si applicano indipendentemente dal fatto che si utilizzi corrente costante (DC) o corrente alternata (AC). Per i bovini ci sono ora tre categorie (fino a 200 kg, 200–600 kg e oltre 600 kg). Per i bovini di peso superiore a 600 kg, la corrente dovrebbe essere di 2 ampere per una migliore efficienza.

N. 3.2 (attualmente 4.2): poiché l'effetto di stordimento è migliore a due secondi rispetto che a tre, il tempo prescritto nelle lettere b e c viene modificato di conseguenza. Inoltre, non si distingue più tra animali immobilizzati e non immobilizzati, perché i requisiti sono gli stessi e le prescrizioni per l'immobilizzazione sono disciplinate in generale nell'articolo 2.

N. 4.1 (attualmente 5.1 e 5.2): per l'efficacia dello stordimento è essenziale l'impostazione dell'intensità elettrica. Tensione e frequenza sono state pertanto stralciate, poiché i valori corrispondenti risultano dalle prescrizioni dell'intensità elettrica. Le prescrizioni si applicano indipendentemente dal fatto che si utilizzi corrente costante (DC) o corrente alternata (AC). Ora per tutti i polli, indipendentemente dal peso, si richiedono 240 mA. Per le oche l'intensità elettrica viene abbassata da 600 a 300 mA.

N. 4.2 (attualmente 5.3): il capoverso sull'uso di altri parametri viene semplificato. Una verifica funzionale da parte del fabbricante è considerata sufficiente. Nella pratica, la richiesta di una perizia scientifica specializzata si è rivelata di difficile attuazione.

N. 5.1 (attualmente 6.2): sulla base dei dati scientifici attuali, la durata minima del passaggio di corrente alla testa si riduce ad almeno due secondi se successivamente viene eseguito un passaggio di corrente attraverso il cuore (vedi anche n. 3.2 lett. b). L'eccezione del passaggio di corrente per tutto il corpo è stralciata, in quanto non è più ammessa (cfr. il commento al n. 2.3).

N. 5.2: vengono aggiunte prescrizioni per le dimensioni delle pinze elettriche per garantire che il flusso della corrente elettrica al cuore possa essere eseguito correttamente.

N. 5.3 (attualmente 6.1): per evitare che gli animali si risvegliano dallo stordimento, devono essere dissanguati il più velocemente possibile dopo il passaggio di corrente attraverso la testa. L'intervallo di tempo è quindi ridotto da 20 secondi a 10 secondi oppure 5 secondi per ovini e caprini. Se questo tempo non viene rispettato, occorre provocare un arresto della funzione cardiaca facendo passare la corrente elettrica attraverso il cuore.

N. 5.5 (attualmente 6.4): viene apportata una modifica redazionale.

N. 5.6 (attualmente 6.5): l'elettrodo cardiaco fornisce un'ulteriore sicurezza e porta all'immobilizzazione della carcassa. Tuttavia, non ha alcuna influenza sull'incoscienza auspicata. A tal fine è essenziale il fissaggio degli elettrodi alla testa. Per questo motivo non sono più prescritti parametri precisi per il passaggio di corrente attraverso il cuore. L'obiettivo è quello di dissanguare gli animali così rapidamente da non rendere necessario un arresto della funzione cardiaca.

N. 6.1 (attualmente 7.1): la verifica dei sintomi principali è ora suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili e da controllare in ogni animale e quelli che devono essere controllati se necessario, cioè se non è sicuro che lo stordimento sia avvenuto correttamente, e per campionamento. Alla lettera a vengono aggiunti come sintomi principali il movimento del torace e l'apertura ripetuta della bocca. Un'apertura della bocca per tre volte deve essere sempre seguita dalla ripetizione dello stordimento. Il controllo dello stimolo di dolore (attualmente lettera d) non è incluso nella nuova ordinanza, in quanto difficile da classificare. Ora in caso di stordimento corretto non deve esserci nessun movimento volontario degli occhi e nessuna chiusura spontanea delle palpebre. Solo se necessario oppure per campionatura devono essere controllati riflesso palpebrale e corneale alla fine dei crampi tonici-clonici. In caso di più di un riflesso positivo è necessario ripetere lo stordimento.

N. 6.2 (attualmente 7.2): la verifica dei sintomi principali è ora suddivisa anche per il pollame in sintomi facilmente riconoscibili e da controllare in ogni animale e quelli che devono essere controllati solo se necessario e per campionamento. Visto che i crampi tonici-clonici non sempre durano 20 secondi e anche in caso di sufficiente stordimento gli occhi reagiscono diversamente, viene eliminata la durata dei crampi.

N. 7 (attualmente 8): la verifica dei sintomi principali è ora suddivisa anche qui in sintomi facilmente riconoscibili e da controllare in ogni animale e quelli che devono essere controllati solo se necessario e per campionamento. Lo stimolo di dolore (attualmente lett. e) è difficile da classificare e quindi viene eliminato. Si aggiunge ora che in caso di stordimento corretto non deve esserci nessun movimento volontario degli occhi e nessuna chiusura spontanea delle palpebre.

N. 8 (attualmente 10): per evitare che gli animali si risvegliano dallo stordimento, devono essere dissanguati il più velocemente possibile dopo il passaggio di corrente attraverso la testa. L'intervallo di tempo è quindi ridotto da 20 secondi a 10 secondi oppure 5 secondi per ovini e caprini. Se questo tempo non viene rispettato, occorre provocare un arresto della funzione cardiaca facendo passare la corrente elettrica attraverso il cuore (cfr. anche commenti al n. 5.3).

L'attuale n. 9 non è ripreso nella nuova ordinanza, in quanto le prescrizioni in esso previste risultano ora dall'articolo 19.

Allegato 5 Elettronarcosi del pollame in un bagno d'acqua [attualmente allegato 3]

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

N. 1.3: si aggiunge che le dimensioni e la profondità della vasca d'acqua per lo stordimento devono essere tali da garantire che per tutti gli animali l'intera testa *compreso il collo fino all'apertura toracica* siano immersi nel bagno d'acqua.

N. 1.5: viene apportata una modifica redazionale.

N. 1.6: gli attuali numeri 1.6 e 1.7 vengono accorpati.

N. 1.7 (attualmente 1.8): viene eliminata la parola «effettiva» nella lettera a in relazione all'intensità della corrente elettrica, visto che il termine non aggiunge nulla all'affermazione. Inoltre non si richiede più un segnale di errore acustico od ottico per l'intensità della corrente elettrica (attuale lett. c) visto che l'intensità della corrente spesso si abbassa nel caso in cui vi sia un minor numero di animali sospesi alla catena oppure non ve ne siano affatto (per es. in caso di cambio di ingrasso).

N. 1.8 (attualmente 1.9): viene eliminata la parola «effettiva» in relazione all'intensità della corrente elettrica, visto che il termine non aggiunge nulla all'affermazione.

N. 1.9 (attualmente 1.10): la velocità della catena (attualmente lett. d) viene stralciata, visto che non dice molto sulla qualità dello stordimento.

N. 1.10 (attualmente 1.11): si precisa che gli scarti della frequenza nominale della corrente devono essere registrati solo per gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile.

N. 2.2 (attualmente 2.3 e 2.4): l'attuale numero 2.2 viene stralciato, visto che la prescrizione è contenuta già nell'articolo 6. Ora nel numero 2.2 vengono accorpati gli attuali numeri 2.3. e 2.4 e vengono semplificati i parametri elencati.

N. 2.3 (attualmente 2.5): il requisito della prova di efficacia è formulato in modo più chiaro, poiché nella pratica, sulla base di prove da parte fabbricante dell'efficacia dello stordimento oppure per mezzo di un campionamento sufficientemente ampio, si può dimostrare che è possibile uno stordimento con parametri diversi in conformità con il benessere degli animali.

I numeri 2.6. e 2.7. dell'attuale ordinanza non sono ripresi in quella nuova, poiché nel pollame non si verifica un arresto della funzione cardiaca.

N. 3.1 e 3.2: la verifica dei sintomi principali viene ora suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili con un controllo di routine e quelli da verificare solo per campionatura e se necessario. Visto che, a causa della velocità del processo di macellazione, per il pollame l'efficacia dello stordimento non può essere verificata per ogni singolo animale, questa viene verificata in riferimento a ciascun lotto (di solito un lotto corrisponde a un effettivo di pollame). Il campione include il numero di animali che passano sulla catena nell'arco di un minuto, ma come minimo 20 animali.

Allegato 6 Elettronarcosi di pesci e decapodi [nuovo]

N. 1.1: per verificare l'efficacia dello stordimento, è importante che il processo di stordimento nella vasca possa essere monitorato visivamente.

N. 1.2: l'acqua serve come conduttore di elettricità. Un corretto passaggio di corrente è garantito solo se gli animali sono completamente immersi nell'acqua.

N. 1.3: l'efficacia dello stordimento dipende dai diversi parametri di corrente, deve quindi essere possibile controllarli.

N. 1.4: nel caso di apparecchi regolabili in modo variabile, per garantire l'efficacia dello stordimento i parametri devono essere determinati durante la messa in servizio e documentati nelle istruzioni di lavoro.

N. 1.5: il numero dei cicli di stordimento eseguiti fornisce una visione d'insieme dell'utilizzo effettivo e serve a controllare la manutenzione degli impianti di stordimento.

N. 2.1: l'efficacia dello stordimento per i pesci è influenzata da molti parametri aziendali specifici. Pertanto è necessario un esatto adattamento alle esigenze specifiche, che richiede prove pratiche.

N. 2.2: per la valutazione tecnica e l'impostazione degli impianti di stordimento è necessaria l'esperienza del fabbricante oppure di un altro esperto. L'autorità cantonale assicura la valutazione del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali.

N. 2.3: i parametri eseguiti possono influenzare l'effettivo passaggio di corrente elettrica e devono perciò essere definiti in maniera vincolante. Inoltre, in base alla destinazione d'uso, si deve definire se gli animali devono essere solo storditi oppure direttamente uccisi. Da ciò dipende la definizione dei parametri appropriati.

N. 3.1 e 3.2: si elencano i sintomi principali per controllare l'efficacia dello stordimento per pesci e decapodi. Poiché i pesci vengono solitamente storditi in gruppo, i sintomi principali non devono essere controllati per ciascun animale, ma per ogni ciclo di stordimento (lett. a).

Allegato 7 Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio [attualmente allegato 4]

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall'ordinanza vigente.

N. 1.1: viene integrato con la prescrizione che i suini devono avere lo stesso spazio che hanno durante il trasporto (lett. d).

N. 1.2: viene apportata una precisazione redazionale.

N. 1.3: la durata minima di esposizione viene adattata in base alle ultime conoscenze scientifiche.

N. 1.4: si stabilisce ora che la temperatura del gas all'interno dell'impianto deve essere tenuta tra 10 e 30 gradi. Il motivo è che, secondo le nuove scoperte scientifiche, la temperatura del gas è un parametro essenziale per lo stordimento.

N. 1.6: sulla base delle attuali conoscenze scientifiche si prescrive che la CO₂ introdotta deve essere prodotta da una fonte con il 99,9% di CO₂.

N. 2.1 e 2.4: poiché vengono prescritti i valori della temperatura del gas al numero 1.4, ora oltre alla concentrazione del gas deve essere misurata e registrata anche la temperatura del gas.

N. 2.4: modifiche redazionali dovute alla nuova prescrizione sulla concentrazione di CO₂ e la concentrazione di gas al numero 1.

N. 2.5: la disposizione viene integrata con l'obbligo di verificare la precisione degli apparecchi di misurazione.

N. 3.1.1: il requisito è formulato in modo più generale e al posto dei singoli parametri viene specificato il risultato desiderato, vale a dire animali non feriti.

N. 3.1.3: non viene più prescritta nessuna velocità minima per lo scompartimento mobile automatico, ma solo la velocità massima consentita, in quanto rilevante per il benessere degli animali.

N. 3.2.1: viene apportata una modifica redazionale.

N. 3.2.2: per motivi di protezione degli animali non è più ammesso l'ingresso singolo degli animali negli impianti di stordimento con CO₂. I suini devono poter essere condotti nell'impianto in gruppo l'uno accanto agli altri. In casi eccezionali, qualora esista un numero dispari di animali o un'incompatibilità tra i singoli animali, questi possono essere introdotti individualmente nel dispositivo di stordimento. Tuttavia, deve essere possibile portare in gruppo anche animali pesanti e di grandi dimensioni nell'impianto."

N. 4.1 (attualmente 5.1 e 5.2): la verifica dei sintomi principali è ora suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili e da controllare in ogni animale e quelli che devono essere controllati solo se necessario, cioè se non è sicuro che lo stordimento sia avvenuto correttamente, e per campionamento.

N. 5.1: (attualmente 6.1): visto che l'elettronarcosi non è efficace dopo un'esposizione al CO₂, in caso di suini non sufficientemente storditi lo stordimento deve essere ripetuto con una pistola a proiettile captivo. Si stabilisce esplicitamente che l'elettronarcosi non è ammessa a questo scopo.

L'attuale numero 5.3 non è incluso nella nuova ordinanza, in quanto i requisiti per il controllo dell'efficacia dello stordimento e la correzione degli errori sono ora disciplinati dall'articolo 5.

N. 6.1 e 6.2: i suini devono essere dissanguati al più tardi entro 70 secondi dall'uscita. Sono possibili eccezioni per gli impianti con concentrazioni di CO₂ più elevate di quella indicata al n. 1.3 oppure dove nei quali permanenza è superiore ai 120 secondi. A tal fine, il fabbricante deve stabilire in modo verificabile con il gestore del macello al momento dell'installazione dell'impianto l'intervallo di tempo in cui deve avvenire il dissanguamento dopo l'uscita dalla navicella. È necessario assicurare che l'effetto di stordimento duri fino al momento in cui gli

animali non muoiono per dissanguamento. La prova di un sufficiente stordimento fino al dissanguamento deve essere dimostrata mediante un impianto già esistente (in Svizzera o all'estero) oppure dimostrando che, in condizioni di esercizio normali, è possibile uno stordimento efficace di almeno 1000 suini in maniera certificata e verificata dall'autorità competente.

N. 6.3 (attualmente 7.2): viene effettuato un chiarimento secondo la nuova formulazione del n. 6.1. I parametri per lo stordimento con CO₂ (attualmente numero 7.1) possono essere stralciati, in quanto sono già trattati al numero 1.

Gli attuali numeri 7.3 e 7.5 non sono ripresi nella nuova ordinanza, in quanto i requisiti in essi previsti risultano ora dal numero 6.2.

Allegato 8 Stordimento con gas di polli e tacchini [nuovo]

Quando è stata emanata l'ordinanza in vigore non erano state emanate norme sullo stordimento con gas di polli e tacchini. Poiché questo metodo di stordimento si è ormai affermato nelle grandi aziende, è ora necessario emanare prescrizioni concrete. Attualmente sono in funzione solo impianti con gas CO₂. Tuttavia, vi sono sufficienti prove scientifiche che anche per il pollame questo metodo di stordimento deve essere classificato come un metodo con forte aggravio. Le prescrizioni sono quindi formulate in modo da poter utilizzare anche miscele di gas che sono valutate come più rispettose degli animali rispetto alla CO₂.

Il nuovo allegato definisce con precisione i requisiti per gli impianti e gli apparecchi, nonché per la procedura. In particolare, sono specificate nel dettaglio le prescrizioni per i dispositivi di misurazione e le registrazioni, per il trasferimento di polli e tacchini nell'atmosfera di gas, per il controllo dell'efficacia dello stordimento con gas, per la ripetizione dello stordimento e la durata fino al dissanguamento.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni.

2. Ripercussioni per l'economia

Alcune delle nuove prescrizioni, come quelle relative allo stordimento e all'abbattimento di pesci e decapodi (all. 6) o il divieto di scaricare il pollame non stordito dalle casse di trasporto (all. 8 n. 1 lett. e), richiedono adeguamenti strutturali nei macelli e hanno corrispondenti implicazioni finanziarie. Per ammortizzarle, sono previsti termini transitori da uno a dieci anni per effettuare i necessari adeguamenti (cfr. art. 25).

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche dell'ordinanza proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l'allegato veterinario dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE (RS 0916.026.81, all. 11).